www.adapt.it, 22 settembre 2010

Nuovo percorso per la sicurezza dei lavoratori

di Michele Tiraboschi

Adeguare l'assetto normativo del lavoro alla evoluzione dei modelli organizzativi d'impresa nell'ottica di una maggiore effettività delle tutele e di una riduzione della burocrazia e del formalismo giuridico. È questo uno degli obiettivi del Testo unico di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro come riformato dal d.lgs. n. 106/2009. L'art. 27 del Testo unico prevede, infatti, un innovativo quanto ancora poco conosciuto sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, che, per espressa previsione normativa, dovrebbe trovare una prima applicazione nel settore della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, nonché, nella versione più articolata e suggestiva della "patente a punti", in edilizia. In questa logica innovativa, la garanzia della sicurezza e della salute dei lavoratori non viene affidata esclusivamente alla deterrenza della possibile applicazione di una sanzione penale, che interviene ad incidente avvenuto, ma a un ben più moderno ed efficace sistema di selezione degli operatori ammessi a operare in un determinato mercato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, nonché sulla applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati dalle commissioni istituite, a partire dal 2003, dalla legge Biagi.

Nata per filtrare la partecipazione a gare per l'affidamento di appalti pubblici e la concessione di agevolazioni finanziarie, la logica dei sistemi di qualificazione delle imprese inaugura un più ampio sistema di selezione degli operatori sul mercato. La tutela dei lavoratori non dipenderà più dal rispetto di meri requisiti formali e burocratici di idoneità tecnico-professionale, bensì dalla verifica preliminare della effettiva capacità di operare secondo standard di qualità nella organizzazione del lavoro, nella strutturazione dei processi formativi, nella gestione di appalti e subappalti e nell'impiego di forza lavoro atipica e temporanea. In termini operativi, una azienda sarà qualificata, quindi competitiva e "abilitata" a operare, a condizione che sia in grado di realizzare percorsi formativi mirati ed efficaci, di avvalersi di appalti e contratti di lavoro genuini e certificati ai sensi della legge Biagi e di costruire modelli di organizzazione efficaci e idonei a prevenire gli infortuni sul lavoro. Tali requisiti saranno inoltre preferenziali per l'accesso a committenze pubbliche. La norma non è allo stato, operativa. La codificazione dei criteri e degli ulteriori settori di applicazione è compito di una commissione consultiva composta da soggetti istituzionali (a livello nazionale e regionale) e dalle parti sociali. Una volta entrato a regime incisivo dovrebbe esserne l'impatto sui servizi tessili e medici affini, in cui i soggetti più virtuosi da tempo combattono fenomeni di *dumping* da parte di concorrenti che ancora intendono la sicurezza come mero vincolo formale e non già opportunità di crescita in etica e in produttività.

Michele Tiraboschi
tiraboschi@unimore.it

[*] Il presente articolo è pubblicato anche in *Il Sole 24 Ore*, 22 settembre 2010.